

## **Quesito Comando**

Con nota prot. n° P1069/4147 sott. 4 del 1/10/01 codesto Ministero, nel rispondere ad apposito quesito dell'Ufficio scrivente, relativo alla problematica inerente i locali destinati a scorta giornaliera delle attività commerciali, ha tra l'altro ribadito che, di fatto, l'oggettiva destinataria della Circolare n° 75 del 3 luglio 1967 è la grande unità di vendita e che i criteri in essa contenuti mal si accordano con le più modeste caratteristiche planovolumetriche e distributive delle piccole realtà commerciali.

Lo scrivente Comando ritiene che analoga difficoltà s'incontra nell'applicazione del punto 2) della predetta circolare allorquando, nel penultimo comma, sancisce che "...Almeno la metà delle scale deve essere a prova di fumo".

Infatti, nelle piccole attività commerciali, soprattutto nel centro storico, che si sviluppano anche su più piani, la cui superficie complessiva lorda superiore i 400 mq, spesso i vari piani sono collegati da un'unica scala di tipo aperto.

D'altra parte, il secondo comma del punto 2) della Circolare n° 75/67 esplicita che "il tipo, il numero, l'ubicazione e la larghezza delle uscite sono da determinarsi tenendo conto del massimo numero possibile di persone presenti, delle caratteristiche costruttive dell'edificio, del numero e superficie dei piani dell'emporio, del quantitativo e della distribuzione della merce...", ciò significando che le caratteristiche delle uscite di sicurezza devono essere valutate caso per caso.

Ciò premesso, poiché si ritiene che l'applicazione tout-court del punto 2) della circolare in questione alla tipologia delle attività commerciali sopra descritte sia fortemente penalizzante, si chiede di conoscere se, nel rispetto:

- della capacità di deflusso prevista per i singoli piani,
- del massimo affollamento ipotizzabile,
- della larghezza delle vie di esodo (cioè dei passaggi, della scala e delle uscite sulla pubblica via), che non potranno essere mai inferiori a 1,20 m,
- della lunghezza dei percorsi per il raggiungimento delle uscite (calcolata in base ai criteri già proposti dall'Ufficio scrivente e ritenuti e idonei da codesto Ministero, con nota prot. n° P1096/4122 sott. 54 del 3/11/2000),

le attività commerciali sopra descritte, di modeste dimensioni (superficie lorda complessiva non superiore a 1.000 mq), che si sviluppano anche su più piani, possano essere servite da un'unica scala di tipo aperto, senza far ricorso alla procedura di deroga.

## **Risposta Ministero**

In relazione a quanto prospettato con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attività di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m<sup>2</sup> 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio.

Ferma restando l'osservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quant'altro il Comando VV.F. riterrà necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio è del parere che, per le attività di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala o la trasformazione dell'unica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi d'esodo, comprensivi dei tratti del piano d'uscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67.

Al riguardo, si soggiunge che per tale tipologia di attività non può comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici prot. n° P1096/4122 sott.

54 del 3/11/2000 avente per oggetto la possibilità di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi d'esodo, costituendo, l'unica scala esistente, la sola via d'uscita dai piani da essa serviti. Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi d'esodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga.